



Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

IL SINDACO

f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Gaetano Ncgrl

COPIA

SOMMARIO

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art.1 Generalità
- Art.2 Numero delle armi in dotazione
- Art.3 Tipo di armi in dotazione

CAPO II MODALITA' E SERVIZI CON PORTO D'ARMI

- Art.4 Servizi da espletarsi da personale armato
- Art.5 Modalità di porto dell'arma
- Art.6 Assegnazione dell'arma
- Art.7 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
- Art.8 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art.9 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

- Art.10 Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria
- Art.11 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art.12 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art.13 Doveri dell'assegnatario
- Art.14 Addestramento
- Art.15 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.16 Entrata in vigore

CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO D'ARMI

ART. 1
GENERALITA'

1. Agli agenti della Polizia Municipale del Comune di Villanova del Sillaro è concessa la possibilità di portare armi da fuoco.
2. L'armamento in dotazione agli addetti della Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del successivo articolo 4.

ART. 2
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo della armi in dotazione alla Polizia Municipale deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

ART. 3
TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

1. Il tipo di armi in dotazione agli addetti al servizio di della Polizia Municipale deve essere il seguente:
 - Pistola semiautomatica maraca Beretta calibro 9 corto, completa di due caricatori, scelta tra quelle indicate nel "Catalogo nazionale delle armi", indifferentemente sia per il personale maschile che femminile.

CAPO II
MODALITA' E SERVIZI CON PORTO D'ARMI

ART. 4
SERVIZI DA ESPLETARSI DA PERSONALE ARMATO

1. In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti della Polizia Municipale, tutti quelli in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza devono prestare, in via continuativa, servizio armato.

ART. 5
MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti che espletano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della L. 65/86, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti civili e debba portare l'arma nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio ai sensi dell'art.6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 6
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art.4, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ovvero nell'esercizio associato di vigilanza convenzionata.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato e il Sindaco stesso provvede, se del caso, alla sua revisione. I predetti provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.

ART. 7
FUNZIONI AUSILIARI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti della Polizia Municipale di cui al precedente articolo 1, che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 della L. 65/86 e successive modificazioni ed integrazioni, espletano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 8
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti, di massima, senza armi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, agli addetti della Polizia Municipale, ai quali l'arma è stata assegnata in via continuativa, è tuttavia

consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9

SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della L. 65/86, un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito d'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio e ai fini della sicurezza personale, ai sensi del precedente articolo 4.
2. Per tutti i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente nonché nei casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui al precedente articolo 2.
3. Nei casi previsti dal precedente articolo 8 e dai precedenti commi 1 e 2, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del tipo di missione e della presumibile durata della stessa.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

ART. 10

NON OBBLIGATORIETA' DELL'ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

1. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

ART. 11

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. L'accesso all'armeria, qualora istituita, o al locale interno al Palazzo Municipale individuato dal Sindaco in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Responsabile del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale e al consegnatario dell'armeria, se esistente. L'accesso è altresì

consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale o del consegnatario dell'armeria, se esistente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto ed esterno all'armeria, nel quale non possono in alcun modo determinarsi pericoli alle persone.
3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 12

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata ai sensi del precedente articolo 4 è prelevata giornalmente presso il luogo in cui è custodita, previa compilazione e sottoscrizione del registro appositamente istituito. L'arma deve essere immediatamente ivi collocata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata ove di cui al precedente comma 1, allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

ART. 13

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi del precedente articolo 4, deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e delle condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando tempestivamente e formalmente anomalie, malfunzionamento e quant'altro ritenuto opportuno;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 14 e 15.

ART. 14

ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario

addestramento e devono effettuare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi da sparo.

2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del Tiro a Segno Nazionale, oppure con Enti o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati.
3. Oltre a quanto previsto dalla L. 286/81 contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni di Tiro a Segno Nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
4. I corsi di tiro effettuati presso i poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART. 15

PORTO D' ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso si dovrà richiedere l'autorizzazione al Questore per portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, ai sensi della L. 323/69. L'autorizzazione ha validità di sei anni.
2. A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, del tesserino di identificazione o altro documento di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività, osservate le procedure previste dalla legge e dallo Statuto Comunale.


ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento:

1. E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del **24 APR. 2001** con deliberazione n. **6**
e nella seduta del **18 GIU. 2001** con deliberazione n. **11**
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal **24 APR. 2001** al **9 MAG. 2001**
e dal **19 GIU. 2001** al **4 LUG. 2001**
3. E' stato esaminato dall'Organo Regionale di Controllo nella seduta
del **2 MAG. 2001** con atto n. **61**
e nella seduta del **2 LUG. 2001** con atto n. **119**
4. E' entrato in vigore il **3 LUG. 2001**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Negri Dott. Gaetano)



Data **16 LUG. 2001**